N. 283/04 Reg. Gen. Notizie di reato
N. 79/05 Reg. C.U.

Sentenza n. 015/06

GEN/TRI Mod. 04

TRIBUNALE MILITARE DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data sentenza
15 FEBBRAIO 2006

Data deposito
23 FEBBRAIO 2006

Estensore dr.
R. CAPPITELLI

Innanzi al Tribunale Militare di Bari,

composto dai Signori

1. Dott. Mauro Giuseppe DI MOLFETTA Presidente
2. Dott. Roberto CAPPITELLI Giudice
3. Ten. Roberto DI COSTANZO Giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Fabio DENTE e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Dott.ssa Maria Rita TRAZZI ha pronunciato nella pubblica udienza del giorno 16/02/2006 la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

a) , nato il a , ivi residente in via , elett.te dom. c/o avv. Antonio La Scala del foro di Bari, libero, presente.

b) , nato il a e residente a in via , elett.te dom. c/o avv. Antonio La Scala del foro di Bari,libero, presente.

IMPUTATI

di:

abbandono di posto e violata consegna, aggravati continuati (artt. 47 n.2 e 120 c.I e II c.p.m.p., 81 cpv cp), perché vice brigadiere della G. di F. in servizio armato di capo posto al Varco Vittoria, con turno dalle ore 19.00 del 09.05.20004 alle ore 01.00 del 10.05.2004, poco prima del termine del servizio, abbandonava momentaneamente il posto di servizio per recarsi all'interno di un container dove si cambiava in abiti civili, quindi, ritornato al

Data di irrevocabilità

addì 20

inviata [illegible]

a:

N. Reg. Esec.

addì 20

redatta scheda casellario

Campione penale art.

Impugnazione proposta da:

varco, in violazione della consegna ricevuta in ordine alla tenuta della uniforme ordinaria, ivi si tratteneva fino al termine del servizio in abiti civili. Nel porto di bari, il 10.05.2004.

Violata consegna (artt. 110 c. p., 47 n. 2 e 120 c.I e II c.p.m.p.) il

quale capo posto smontante presso il varco Vittoria, non provvedeva ad effettuare, all'atto del passaggio delle consegne, il controllo del materiale in dotazione al posto di servizio. Nel porto di Bari, verso le ore 01.00 del 10.05.2004

di:

abbandono di posto aggravato (artt. 47 n. 2 e 120 c. I e II c.p.m.p.), perché, finanziere in servizio di vigilanza doganale e riscontro merci al varco, Vittoria, con turno dalle ore 19.00 del 09.05.2004 alle ore 01.00 del 10.05.2004, prima del termine del turno si allontanava dal posto di servizio. Nel porto di Bari, il 10.05.2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 9/5/2005 (v. foll.2/3), il G.U.P. in sede disponeva il giudizio innanzi a questo Tribunale militare nei confronti di e di , vicebrigadiere il primo, finanziere il secondo, entrambi effettivi presso il porto di Bari, in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti in rubrica. Veniva stralciata la posizione del brig. , il quale, imputato in concorso con il riguardo il terzo capo d'accusa di cui alla superiore rubrica, optava per la definizione della sua posizione processuale col ricorso al rito alternativo del giudizio abbreviato.

Al dibattimento del [illegible] gli imputati ed il Difensore di fiducia, non essendo state dalle parti sollevate questioni preliminari, si apriva l'istruzione dibattimentale. Il P.M. esponeva i fatti e chiedeva l'ammissione delle prove documentali, contenute nella cartella allegata al verbale d'udienza, nonché l'escussione dei testi di lista, oltre che l'esame degli imputati. La Difesa, dal canto suo, si limitava a presentare le richieste di rito. Il Tribunale ammetteva le prove testimoniali e documentali richieste, essendo le stesse legali e pertinenti ai fatti di causa. Venivano, quindi, introdotti ed escussi i testi di lista della Pubblica Accusa presenti in aula: sfilavano innanzi al Collegio, nell'ordine, il fin. (esame testimoniale trascritto alle pagg. 39 e ss), l'imputato in procedimento connesso brig. (foll.53 ess.), e il capitano GdF (foll.64 e ss.). Era, infine, la volta degli imputati: fin. (foll.74 e ss.) e vicebrigadiere (foll.79 e ss).

Aggiornato il dibattimento alla data odierna per dar modo alle parti di esaminare, attraverso le trascrizioni, quanto dichiarato dai soggetti processuali escussi, le parti medesime rassegnavano le seguenti

CONCLUSIONI

P.M.: per l'imputato , assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. per non esser stata raggiunta la piena prova circa la sussistenza del fatto. Per il , affermazione della penale responsabilità, generiche, minimo della pena.

Difesa: assoluzione da ogni imputazione contestata di entrambi gli assistiti perché il fatto non sussiste. In subordine, per il solo , minimo della pena e benefici di legge.

FATTO E DIRITTO

Ciò premesso, reputa il Collegio che dagli elementi acquisiti risulti ragionevolmente dimostrata la estraneità degli imputati in ordine a tutti i capi di imputazione ascritti loro, sicché deve reputarsi conforme a giustizia mandarli assolti dalle rispettive imputazioni per insussistenza dei fatti a ciascuno contestati.

Ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda, occorre, anzitutto, evidenziare la stessa strutturazione del complesso capo d'accusa, ove sono elevate tre contestazioni nei confronti del ed una soltanto nei riguardi del ; e, dato che entrambi i prevenuti erano in servizio presso il varco di Porta Vittoria, sito nel porto di Bari, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, conviene, anche in virtù della sostanziale omogeneità delle condotte delittuose loro ascritte (trattasi, infatti, di reati contro il "servizio nel servizio", per utilizzare una terminologia cara alla

dottrina dominante, essendo gli imputati vincolati ad un *facere* specifico, limitato, quanto alle modalità di adempimento, nel tempo e nello spazio), prendere le mosse dall'analisi della condotta il cui adempimento era richiesto agli imputati medesimi.

Secondo quanto dichiarato dall'allora comandante della I Compagnia della GdF di Bari, capitano , il servizio di vigilanza doganale e di riscontro merci presso il varco Vittoria, è svolto da un capoposto (nella presente ipotesi, il) e da un addetto (solitamente, un finanziere; nel nostro caso, il); costoro hanno il compito sostanziale di controllare l'operato dei militari attivi nel medesimo posto di servizio. Particolarmente rilevante appare l'opera prestata nella eventualità di visita doganale, quando occorre inoltrare una domanda alla dogana, ed il capoposto è tenuto ad apporre il visto sull'istanza medesima. Soltanto in caso di emergenza i militari addetti a questo servizio devono integrare l'effettivo servizio di vigilanza doganale e di riscontro merci. Particolare, poi, che il Collegio ritiene di grande rilevanza, ai fini del presente giudizio, è l'affermazione, resa sempre dal teste dietro specifica domanda del PM, circa la effettività dei compiti dei militari comandati di vigilanza doganale e riscontro merci (v. fol. 65 in atti). Difatti, giacché le operazioni doganali si chiudono alle ore 20.00, i militari comandati di servizio dopo quell'orario " di fatto facevano pochissimo", in quanto "nell'arco orario dalle 23.00 alle 5.00 non usciva quasi nessuno." A tal riguardo non sarà fatica vana ricordare che, con riguardo proprio all'art. 120 c.p.m.p., il Giudice delle leggi ha affermato il principio per cui compito del magistrato è quello, stante la formulazione alquanto generica della fattispecie, di vagliare, caso per caso, la

concreta offensività della condotta, accertando se il concreto inadempimento del militare sia effettivamente idoneo a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice medesima (Corte Cost.,9 luglio 2000, n°263).Tale riferimento vuol essere, beninteso, effettuato a quello che pare essere un criterio utile ad orientare l'interprete, dato che, a prescindere da una lettura solo formalistica dell'art. 120 c.p.m.p., nel caso dei due odierni imputati non si ritiene comunque raggiunta, oltre il ragionevole dubbio, la prova della rispettiva penale responsabilità. Ebbene, premesso che entrambi gli imputati erano effettivi nell'orario dalle 19.00 alle ore 1.00 e che intorno a quest'ora del giorno 10 maggio 2004 si colloca, secondo l'impostazione accusatoria, il *tempus commissi delicti*, si deve analizzare la posizione di ciascuno di essi rispetto sia alle contestazione rispettivamente loro mosse sia al materiale probatorio, invero di tenore contraddittorio, raccolto durante l'istruttoria dibattimentale. Cominciando dalla posizione processuale più semplice, quella del finanziere , questi risponde esclusivamente di abbandono di posto aggravato perché, nelle più volte evidenziate circostanze, si sarebbe allontanato dal posto ove era assegnato "prima del termine del servizio." Unico testimone di accusa è il , che, parallelamente all' rispetto all'altro imputato , è montato di servizio alle ore 01.00 rilevando il . Di fronte all'estrema precisione che l'imputato ha, nel corso del suo esame, palesato descrivendo l'arrivo del quella notte (cfr. foll. 74/5), la ricostruzione del teste si presenta alquanto contraddittoria. Egli, infatti, come rammentatogli dallo stesso PM, a fronte di precedenti dichiarazioni ove aveva asserito di non aver fatto caso se fosse o meno presente il Finanziere , né se lo vide dopo aver

effettuato il passaggio di consegne (fol.44), sostiene *tout court* di non averlo veduto, affermando che "poteva essere in bagno, poteva essere dappertutto" (*ibidem*). Inoltre, dato il tenore della contestazione (abbandono del posto prima dello spirare del servizio), a prescindere dalla contraddittoria versione resa dai due in ordine all'episodio del caso che l'imputato avrebbe lasciato quella notte (o la mattina successiva, secondo il teste) al un altro dato oggettivo va evidenziato: di fronte alla affermazione dell'imputato, secondo cui il sarebbe giunto in porto qualche minuto prima delle ore 01.00 (giusto il tempo di procedere ai consueti adempimenti da parte del montante e dello smontante), nessun particolare in proposito è stato fornito dal teste, sicchè, se è vero che la versione dell'imputato dovrebbe esser valutata, in virtù della strutturazione del nostro processo penale, *cum grano salis*, è altrettanto vero che nessun dato riscontrabile in virtù della istruttoria dibattimentale è intervenuto a smentire l'assunto del . Questi, pertanto, conformemente a quanto richiesto dalla stessa Parte Pubblica, va mandato assolto, sia pure con la formula di cui all'art. 530 cpv. c.p.p., dall'addebito di abbandono di posto aggravato per insussistenza del fatto di reato.

Più complessa si presenta l'analisi della posizione del il quale risponde sia di abbandono di posto e violata consegna aggravati e continuati (primo capo di accusa) per essersi allontanato dal posto prima dello spirare dei termini e cambiato in abito civile, sia di violata consegna aggravata per non aver effettuato, al momento del passaggio di consegne con l' , il controllo del materiale in dotazione presso il posto di servizio. Ritiene il Collegio di esaminare dapprima questo ultimo capo di accusa, e non soltanto

perché, essendo quanto oggi portato a conoscenza del Tribunale stato originato dal trafugamento di un timbro in dotazione al capoposto presso il Varco Vittoria (e non „Pizzoli" come appare dalle consegne allegati agli atti di causa, v. foll. 30 e 36 in atti), la logica ne imporrebbe comunque la previa trattazione. Difatti, a prescindere da quanto dichiarato sul punto (cfr. foll. 55/6) dall' (escusso, lo si ricordi, ai sensi dell'art. 210 c.p.p.), la elevazione di questo *fragmentum* di imputazione a carico del , appare frutto di un equivoco, originato da una poco attenta lettura delle consegne dettate per il militare capoposto al varco Pizzoli. E infatti, premesso che la consegna va assunta, in omaggio alla costante lettura- conforme a quanto si legge in seno all'art. 26 del regolamento di disciplina militare- che costantemente ne effettua il Giudice di legittimità, quale parametro imprescindibile della condotta violatrice, in seno alle consegne dettate per il capoposto non si reperisce alcuno specifico obbligo alla effettuazione di quel passaggio di consegne la cui presunta omissione si contesta al giudicabile (v. fol.30), essendo, invece, prescritto il mero obbligo di custodia del materiale in dotazione. Paradossalmente, solo in capo al militare comandato in supporto al capoposto incombe l'obbligo ulteriore di "passare in consegna" (v. fol.29) al militare montante " i registri ed il materiale in dotazione". Pertanto, in virtù del silenzio assoluto delle disposizioni di consegna in ordine a siffatto asserito adempimento, è giocoforza mandare assolto il da questa contestazione con la più ampia formula terminativa prevista dall'art. 530 c.p.p.

Analisi più dettagliata merita, invece, l'altro addebito mosso al sovrintendente, giacché, come mostra il contenuto delle consegne e come è

non è- che si sia recato all'interno del ripetuto container, non è provato che una condotta similare possa integrare gli estremi dell'elemento materiale del reato di abbandono di posto. Premesso, infatti, che, a detta di tutti i soggetti processuali sentiti, la struttura in questione dista pochi metri dal posto di servizio che sarebbe stato abbandonato, deve con forza sottolinearsi che la uniforme interpretazione giurisprudenziale circa la definizione dei contorni della condotta di "abbandono di posto" rende ragione della necessità che il militare si allontani dal posto di servizio in maniera apprezzabile e, soprattutto, in modo da determinare un effettivo *vulnus* nei riguardi del corretto svolgimento del servizio (v., già, *ex multis*, TSM, 24 gennaio 1967, ric. Chisesi). Lesione che, per quanto fin qui osservato, non risulta in alcun modo essersi prodotta.

Quanto alla collegata contestazione di violata consegna, essa risente notevolmente, non soltanto dello sfumare dell'accusa presupposta di abbandono di posto, ma, ancor di più, del tenore quasi capzioso dell'addebito per così dire "globalmente" elevato nei confronti del Che le consegne prevedano l'obbligo di prestare servizio in uniforme, certo non significa che ogni militare che presta quello come altri servizi commetta un reato qualora, qualche istante prima di smontare, dismetta la divisa per indossare gli abiti borghesi. Si ricordi, in questo frangente, quanto detto dalla Consulta nel suo ammonimento del 2000, principalmente (ma non esclusivamente..) rivolto ai magistrati giudicanti: nel reato di violata consegna va verificata, caso per caso, la concreta lesività della condotta asseritamente offensiva, rispetto all' interesse della salvaguardia della concreta finalità del servizio specifico. Bene intuibile è la ragione delle

prescrizioni del caso specifico, dato che nessuno si aspetterebbe di vedere, nelle adiacenze di una dogana, personale di vigilanza che non sia appartenente alla Guardia di Finanza. Ma certo non è stato dimostrato- né è stato contestato- che il abbia svolto il servizio- durato dalle 19.00 alle ore 01.00.- in abiti borghesi. Il fatto che, probabilmente, egli possa essersi cambiato d'abito per uscire non si vede come possa costituire una concreta lesione per il corretto espletamento del servizio se non a prezzo di una lettura dell'art. 120 c.p.m.p. palesemente difforme dai canoni costituzionali di offensività e ragionevolezza.

Tuttavia, dato che l'imputato, come suo diritto, ha contestato anche questa residua parte di addebito, è dovere del Collegio, sempre sotto il profilo della prova della sussistenza del fatto materiale, valutare le di lui dichiarazioni (" [...] indosso un giubbino civile sopra l'uniforme e vado via in macchina") a fronte di quanto detto dall' e dal ul punto specifico.

Ebbene, se pare di intrinseco valore assai deficitario l'affermazione del secondo, che parla, genericamente di "abiti borghesi", un vaglio più approfondito merita l'assunto del primo, il quale ha dichiarato di aver visto il indossare una "camicia *beige*". A tal proposito, pure volendo prescindere dalla particolare posizione processuale dell' - giacchè il relativo giudizio di attendibilità necessità comunque di riscontri esterni (cfr. Sez un., 3.2.1990, ric. Belli)- si deve porre l'accento sulle particolari condizioni in cui avvenne l'incontro tra i due: era l'una di notte, l'imputato era seduto in macchina e, secondo il racconto dell' andò subito via. Come si possa essere certi, oltre il limite del ragionevole dubbio, che il fosse in borghese, come della rispondenza a verità della versione

resa dal prevenuto, non è dato sapere. Né pare, di per sé, irragionevole la circostanza che il abbia potuto indossare- era il 10 maggio, ma di notte e nei pressi del mare- un giubbino o altro indumento per preservarsi dalla frescura notturna e dalla umidità derivante dalla adiacenza marina. In forza di tutti questi rilievi, pertanto, non essendosi raggiunta la piena prova della penale responsabilità, anche per le condotte ascritte al vicebrig. nell'*incipit* della rubricata imputazione, devesi pronunciare sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto così come contestato, sia pure con la formula, in questo frangente, di cui all'art. 530 cpv. c.p.p.

P.Q.M

Visti gli artt.530 c.1 e c.2 c.p.p.,-261 c.p.m.p.;

ASSOLVE

e dai reati loro a ascritti perché il fatto non sussiste.

Bari, 16.2.2006

Il Giudice estensore
(dr. R.Cappiteni)

Il Presidente
(dr.M.G.Di Molfetta)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari 23 FEBBRAIO 2006
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dott.ssa Valeria GUERRAGNELLA)